

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 26 settembre 2017, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa dei senatori Fabbri, Zanda, Marcucci,
Amati, Borioli, Cardinali, Ceroni, Cucca, D'Adda, Lai,
Laniece, Manassero, Moscardelli, Orrù, Pagnoncelli, Panizza,
Pelino, Pezzopane, Pignedoli, Scavone, Silvestro, Sollo,
Vaccari e Verducci:*

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Gioachino Rossini nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte e ne valorizza l'opera.

2. L'anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, è dichiarato «anno rossiniano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, edito-

riali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino Rossini nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali;

d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consi-

glio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati, valorizza e diffonde in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

3. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.

4. Il Comitato costituisce un comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del comitato scientifico i quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il medesimo comitato elegge il proprio coordinatore.

5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei cinquant'anni dalla morte di Gioachino Rossini è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018 e di 20.000 euro per l'anno 2019. A valere sul predetto contributo

straordinario il Comitato provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *internet* istituzionale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE